

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GUARINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 1976

#### Adeguamento monetario del limite di responsabilità degli albergatori e imprenditori assimilati

ONOREVOLI SENATORI.

1. — L'articolo 1784, comma primo, del codice civile fissava, nel suo testo originario del 1942, un limite massimo di lire 5.000 in ordine alla responsabilità dell'albergatore per la sottrazione, la perdita o il deterioramento delle cose portate dai clienti nell'albergo ed a lui non consegnate. A termini del successivo articolo 1786, lo stesso limite era posto alla responsabilità degli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze-letto e simili.

2. — In considerazione della svalutazione monetaria frattanto verificatasi, la legge 27 dicembre 1953, n. 964, elevò il limite di cui agli articoli citati del codice civile alla somma di lire 200.000. Tale norma è tuttora vigente.

3. — Dato che dal 1954 al 1976 la moneta nazionale ha subito, come risulta dagli indici ISTAT sul potere di acquisto della lira, una ulteriore massiccia svalutazione, sia in termini di costo della vita, sia (e ancora più vistosamente) in termini di prezzi all'ingrosso; dato che questa riduzione del valore reale della moneta nazionale è quanto meno corrispondente, per il periodo considerato, al rapporto 4 ad 1, viene logica la conseguenza che, per mantenere inalterati nella sostanza economica i criteri che hanno indotto il legislatore del 1953 a fissare il limite di responsabilità in lire 200.000, occorre moltiplicarlo per quattro, cioè elevare il limite di responsabilità degli albergatori e degli imprenditori assimilati ad almeno lire 800.000.

4. — L'adeguamento di valore che si propone con l'articolo unico del presente disegno di legge è tanto più opportuno e urgen-

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

te, se si considera che, mantenendo invariato il vecchio e superatissimo margine massimo di responsabilità, i clienti di alberghi e di imprese analoghe di ospitalità si vengono a trovare, oggi come oggi, praticamente esposti a gravi rischi di pregiudizio economico per tutte le cose che portano usualmente seco in valigie, bauli, eccetera. Cose che essi non possono depositare ad ogni momento nelle mani dell'imprenditore, avendone bisogno per l'uso quotidiano e normale, e che, d'altra parte, gli stessi imprenditori, dati gli usi universalmente correnti, non potrebbero materialmente accogliere in locali di custodia, con connessi servizi di incessante accet-

tazione e restituzione, dei quali assolutamente mancano.

5. — Non sarebbe male cogliere l'occasione del presente disegno di legge per portare, in sede di emendamento, il limite di responsabilità degli albergatori ad almeno un milione di lire. Si tratterebbe di un leggero inasprimento della misura originaria che è suggerito dal fatto che, per effetto dell'innegabile miglioramento del tenore di vita del paese, il bagaglio normale dei clienti di imprese di ospitalità alberghiera ed affine è certamente di valore superiore a quello che era il bagaglio normale del 1942.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Il limite massimo di lire duecentomila previsto nel comma primo dell'articolo 1784 del codice civile, come modificato dalla legge 27 dicembre 1953, n. 964, in ordine alla responsabilità dell'albergatore per la sottrazione, la perdita o il deterioramento delle cose portate dai clienti nell'albergo ed a lui non consegnate, è elevato a lire ottocentomila.